



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE**

n. 27 del 03/06/2015

**Oggetto: IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE IMU 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di giugno alle ore 20,30 nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. MINARDI DANIELA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
MINARDI DANIELA	Presente
FRIGGERI ANDREA	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Presente
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
MEGNA ELISA LUIGINA	Presente
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Assente

Ne risultano presenti n.16 e assenti n. 1

Assessori non Consiglieri:

FINETTI ALESSANDRA	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. GANDELLINI STEFANO Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:



**La presidente Minardi Daniela** introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno specificando che il dibattito svolto è da riferirsi anche al successivo punto dell'odg.

**Prende la parola l'assessore Finetti Alessandra** la quale dice che si è anticipata la definizione delle aliquote Imu e Tasi per fare una operazione che fosse più favorevole al contribuente. Per l'Imu si confermano le aliquote 2014 ad eccezione di alcune categorie di immobili dove viene soppressa la aliquota da versare al Comune e per il resto le aliquote dell'Imu restano invariate. Le abitazioni principali sono esenti per legge così come gli altri immobili. Viene mantenuta l'aliquota dello 0,55% per le case signorili e le ville e vengono mantenute le aliquote agevolate laddove precedentemente previste.

Per quanto riguarda la Tasi è stata introdotta nel 2014 finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili. L'aliquota è stabilita nello 0,26% per gli immobili esentati dall'Imu. Anche dal confronto con le categorie economiche sono state fatte valutazioni di maggiori agevolazioni fiscali in quanto la Tasi è deducibile dall'Ires e pertanto più favorevole. Si propone di mantenere invariata l'aliquota per abitazioni principali. Si introduce la Tasi per gli immobili produttivi per poter usufruire del vantaggio della deducibilità fiscale. La Tasi viene suddivisa tra il possessore e l'occupante e precisamente il 30% è a carico dell'occupante e il 70% al proprietario. La delibera riguarda la conferma dell'aliquota per abitazione principale e aliquota 0,24% per immobili produttivi in modo da consentire maggior vantaggio fiscale alle attività di imprese.

Trovate nella delibera l'elenco dei servizi finanziati dalla Tasi, che sono i servizi indivisibili.

**Prende la parola la consigliera Montanari Elena** dice che l'introduzione di andare a tassare i D1 e D7 poteva sembrare inizialmente una buona soluzione, ma si rivela una manovra anticapitalistica e antieconomica. E' vero che la Tasi è deducibile ma non è detraibile. Per gli imprenditori che chiudono in perdita questa scelta non aiuta, anzi aggrava la situazione. Se il capannone non è di proprietà della azienda ma di persona fisica, quest ultimo cosa deduce? Per chi è in attivo può essere una buona manovra ma per chi è in perdita o se l'immobile è di proprietà di una persona fisica non c'è beneficio; la vedo complessa come manovra.

**Prende la parola il consigliere Fico Giuseppe** e dice che avendo fatto qualche anno come gruppo di maggioranza, non si nega che qualche piccolo aumento ci sia stato. I soldi ci vogliono e da qualche parte bisogna prenderli. A volte si cerca di abbassare l'utile in modo strategico e alla fine si parla di poche centinaia di euro ad azienda. Faccio fatica a pensare di votare contro ad una proposta del genere avendo avuto esperienza di tagli in maggioranza consiliare.

**Prende la parola la consigliera Minardi Daniela** e precisa che andare a sindacare i dati di bilancio delle aziende è un esercizio difficile. La cosa che ci conforta è il fatto che sia la Cna che Unindustria hanno espresso un giudizio positivo e si sono impegnati a far sì che anche altri comuni vadano su questa strada. Non possiamo pensare di fare una cosa che vada bene per tutti e va colto il senso di cominciare a vedere gli immobili aziendali come non un problema di rendita ma di bene strumentale e di vederlo remunerato come pagamento inferiore di imposte. Ci saranno indubbiamente aziende con segno meno e credo che i bilanci siano pubblici e occorre gente preparata per andare a leggere gli stessi.

**Prende la parola la consigliera Baldi Nanda** la quale dice che da un incontro con le categorie questa manovra è emersa come un elemento positivo e l'operazione è stata fatta per aiutare le aziende.

**Prende la parola il consigliere Caldini Mauro** il quale dice che sta cominciando a notare una volontà di collaborazione e accolgo favorevolmente il fatto che vengano coinvolte le associazioni di categoria. Non posso non notare delle criticità che sono ancora importanti e in questo momento voto in maniera contraria alla proposta. Mi fa piacere il tentativo di cercare uno sforzo apprezzabile e spero nei prossimi anni di trovare posizioni di sintesi comuni. Vedo criticità nel mondo dell'impresa.

**Il Sindaco Colli Paolo** dice che stiamo cercando di resistere ai tagli draconiani fatti ai Comuni. Siamo ancora lontani dal livello impositivo massimo possibile. L'incremento delle entrate è di 50 mila euro e non abbiamo fatto questa operazione per fare cassa ma stiamo cercando meccanismi compensativi per privilegiare il discorso del capannone come casa dell'imprenditore. Il vantaggio fiscale supera la maggiore spesa. È una proposta della Cna e Unindustria e ci siamo sentiti di sperimentarla. Siamo tra i primi comuni in provincia a farlo.

**La consigliera Montanari Elena** dice che consigliere Fico è il dodicesimo uomo della maggioranza e ritengo non giusto dire che i bilanci dell'azienda di Montecchio siano costruiti. L'operazione è buona e si vede che non è una operazione fatta per fare cassa. Sono contenta che il Sindaco abbia rilevato le criticità come la sottoscritta.

**La consigliera Minardi Daniela** dice che sappiamo benissimo che leggere un bilancio depositato è materia complicata.

Nessun altro chiede la parola  
Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma **640** il quale stabilisce che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

- il comma **677**, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall' art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

*Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

*Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, [...].”*;

- il comma **703** il quale prevede che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446;

- il comma **708** il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

#### VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:

- l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
- che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
- che *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"* (comma 9-bis);
- che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 - fino a concorrenza dell'imposta dovuta - rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);
- che *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd *equiparate all'abitazione principale*, ossia:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2);

- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;

- **l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;

- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

#### VISTI, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ....";

- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- **il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014** che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

- **il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015** che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

- **l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11** così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.*

*In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**RILEVATO CHE** le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base, che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- 0,4 per cento: aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze che può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (cc 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214);

**CONSIDERATO** che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATA** la delibera di C.C. n. 54 del 08.09.2014 relativa ad approvazione aliquote IMU 2014 e norme regolamentari;

**VALUTATA** l'opportunità di ridurre l'aliquota IMU per i fabbricati appartenenti alle categorie Catastali “D/1” e “D/7” dello 0,20 per cento (tributo deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% e indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive -ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del DLgs n. 23/2011-) portandola allo 0,76% (aliquota da versare interamente allo Stato) ed introducendo per la medesima tipologia di fabbricati un'aliquota TASI pari al 2,4 per mille (interamente deducibile sia dal reddito di impresa che dall'IRAP) a parziale finanziamento dei servizi indivisibili;

**RITENUTO** pertanto di confermare le aliquote del 2014 e relative norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ad eccezione dell'aliquota relativa agli immobili di categoria D/1 e D/7 per i quali si prevede l'aliquota base 0,76% da corrispondere allo Stato:

### **PROSPETTO ALIQUOTE 2015**

**0,55 per cento**

**ESENZIONI**

**ALIUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.**

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**FORZE DI POLIZIA**

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

**ALLOGGI SOCIALI**

(decreto Min. Infrastrutture 22.04.2008)e relative pertinenze.

<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.
<b>0,96 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/1, D/6, D/8e TERRENI AGRICOLI.</b>
<b>0,98 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.</b>
<b>1,02 per cento</b>	Uffici e studi privati (A/10)
<b>1,05 per cento</b>	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5)
<b>1,02 per cento</b>	Aree fabbricabili
<b>0,76 per cento</b>	<b>Immobili classificati D/1 e D/7.</b>
<b>1,00 per cento</b>	<b><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></b> <b>Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti</b> , ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7,C/2).

### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

#### **IMPORTO MINIMO PER VERSAMENTI/RIMBORSI**

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

## **DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

1. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
2. **L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
3. **Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione un tecnico del Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.**
4. **La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.**
5. **Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
6. **Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.**

**PRECISATO** che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria per le previsioni regolamentari;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 14**

**VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Caldini Mauro del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD**

**DELIBERA**

- Di approvare le aliquote, agevolazioni e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015.
- di dare mandato al funzionario responsabile di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del DL 201/2011 la presente delibera al Ministero dell'economia e finanze, tramite pubblicazione sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, entro i termini di legge;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IN CONSIDERAZIONE** dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 16**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 14**

**VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Caldini Mauro del Gruppo Movimento Cinque Stelle - Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD**

**DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) -  
ALIQUOTE IMU 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE**

**Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,  
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Visto, si dà \_\_\_\_\_PARERE FAVOREVOLE\_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità  
tecnica.

Montecchio Emilia, il 27-05-2015

Il Responsabile del Settore/U.O.  
F.to *FILIPPI ROBERTA*

Note:

Oggetto: IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE  
IMU 2015 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE

**Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,**  
*ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà \_\_\_\_\_ PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità  
contabile.

*Montecchio Emilia, il 27-05-2015*

*Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to MINARDI DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2015.

Montecchio Emilia, il 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 04-06-2015 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

**- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO**

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co.4, D.Lgs 267/2000)

( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000)

Montecchio Emilia, il

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. GANDELLINI STEFANO